

**MISURA 112: INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI
PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL'IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

Il Programma di Sviluppo Rurale individua per i giovani agricoltori che si insediano come capo azienda, la possibilità di accedere a una serie di strumenti in grado di sostenere e sviluppare le capacità imprenditoriali professionali. L'insediamento nel Veneto, di un elevato numero di giovani nell'attività agricola risulta strategico al fine di sviluppare una maggiore adattabilità ai cambiamenti del settore, di aumentare la produttività del lavoro e di pervenire ad un miglioramento della competitività delle imprese.

Pertanto, attraverso lo strumento della progettazione integrata, viene disciplinata la costituzione del "Pacchetto Giovani" che prevede l'attivazione contemporanea di più misure, fra quelle contenute nel Programma di Sviluppo Rurale, coordinate e rese coerenti al progetto nel Piano aziendale.

1.2 Obiettivi

Mediante l'attivazione della misura di sostegno all'insediamento si punta a favorire la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore permettendone l'assestamento strutturale iniziale.

Pertanto, sintetizzando, si individuano i seguenti obiettivi:

- a) permanenza dei giovani nelle aree rurali mediante avviamento di imprese agricole,
- b) miglioramento dell'efficienza delle imprese mediante il ricambio generazionale,
- c) integrazione nel territorio e nella società,
- d) incremento del numero di imprese condotte da giovani imprenditori,
- e) consolidamento e diffusione di imprese leader qualificate.

1.3 Ambito territoriale e limitazioni

Il progetto integrato può essere attivato in tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 Soggetti richiedenti**

Giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola.

Per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola.

Per accedere alle provvidenze della presente misura, il giovane deve risultare alternativamente:

- a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata;
- b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;
- c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

Per le aziende individuali, di cui alla lettera a), la data di assunzione della qualità di capo azienda viene individuato con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia.

Per le società di capitale o cooperative, di cui alla lettera c), la data di assunzione della qualità di capo azienda, coincide con la data di assunzione della carica di socio amministratore (unico o delegato) della società.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

2.2 Criteri di ammissibilità

I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Al momento della presentazione della domanda:

- a) avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non compiuti);
- b) possedere la licenza di scuola dell'obbligo;
- c) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti:
 - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario. Per le lauree sono ammissibili:
 - 1. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento.
 - 2. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;
 - frequenza in Veneto di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione (di almeno 150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura;

Se il giovane necessita di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l'azienda, il requisito può essere soddisfatto entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale;

- d) essersi insediato nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2013 (18 mesi antecedenti l'approvazione della graduatoria da parte di AVEPA – art. 13, comma 4, Reg. (CE) n. 1974/2006) e il 15 giugno 2014;
 - e) condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario;
 - f) presenza in Veneto di almeno una U.T.E., come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503. Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in Veneto e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Veneto. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola utilizzata) in Veneto della/e coltura/e interessata/e all'investimento.
 - g) impegnarsi a tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;
 - h) impegnarsi a condurre l'azienda per almeno 5 anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;
 - i) presentare un "Piano aziendale", sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell'azienda come indicato al punto 2.2.2. del bando di misura 121, az. 121PGB. Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format (Business Plan On Line) messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA (versione "112 Insediamento giovani agricoltori PGB").
2. Entro e non oltre 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, pena la decadenza dell'intero pacchetto, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia necessità di un periodo di adattamento per avviare e ristrutturare l'azienda:
- a) acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e mantenerla almeno fino alla conclusione del periodo d'impegno della conduzione di azienda di cui al paragrafo 2.2.1. lett. f);
 - b) raggiungere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) in montagna e ad almeno 10 UDE nelle altre zone; ricadono in zona montana le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana. L'elenco dei comuni totalmente o parzialmente delimitati in zona montana è riportato nell'Allegato 6 al Programma di

Sviluppo Rurale reperibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/deliberazioni-decisioni>

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

3.1.1 Interventi: Il “Pacchetto Giovani”

Nel presente bando si ritiene strategico attivare il “Pacchetto Giovani B” (PGB), in considerazione della necessità del giovane neo insediato di affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali.

Il bando è aperto a tutti i settori produttivi.

Il premio viene corrisposto a fronte delle spese sostenute dal giovane agricoltore per l’insediamento in un’azienda agricola.

L’accesso alle provvidenze previste per la misura 112 “Insediamento di giovani in agricoltura” è vincolato alla presentazione, da parte del richiedente, di un “Piano aziendale” di impresa finalizzato a guidare il giovane imprenditore nello sviluppo della propria azienda.

L’inserimento imprenditoriale finalizzato allo sviluppo aziendale, è accompagnato da processi di ristrutturazione che prevedono investimenti strutturali e/o dotazionali non disgiunti da azioni di formazione volte alla valorizzazione del capitale umano e allo sviluppo degli aspetti trasversali all’attività come, ad esempio, quelli relativi alla qualità delle produzioni. In accordo con la strategia comunitaria, particolare attenzione va rivolta agli interventi connessi con le “nuove sfide” come individuate nel Reg. CE n. 74/2009.

Per poter accedere al regime di aiuti il richiedente dovrà aderire, oltre che alla

- Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”,

ad almeno altre due misure del Programma di Sviluppo Rurale.

Per affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali, la misura da attivarsi necessariamente è la:

- Misura 121- Azione 121PGB: “Ammodernamento delle aziende agricole”.

La seconda misura potrà essere selezionata dal richiedente fra:

- Misura 111 - Azione 3: “Formazione professionale”,
- Misura 114: “Utilizzo di servizi di consulenza”

Per le Misure 111 Azione 3, 114 azione 1, 121 PGB, si vedano gli specifici bandi inseriti nella presente deliberazione.

La scelta effettuata, che può riguardare un’ulteriore misura oltre alle tre previste come livello minimo dal Programma di Sviluppo Rurale, dovrà essere giustificata e valorizzata nell’ambito del piano e risultare coerente con il progetto di sviluppo aziendale.

In ogni caso, nell’attuazione del pacchetto, il beneficiario dovrà frequentare almeno due corsi, della durata di almeno 25 ore ciascuno, volti alla formazione e/o aggiornamento relativamente agli aspetti tecnico economici e/o ambientali dell’attività aziendale intrapresa. Gli argomenti fondamentali di tali corsi devono essere previsti nel piano ed essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell’impresa. Se il giovane agricoltore non si trova nelle condizioni di dover frequentare lo specifico corso di formazione di almeno 150 ore, almeno uno dei due corsi di formazione/aggiornamento dovrà trattare tematiche riguardanti le pratiche agricole rispettose dell’ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l’applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, la gestione economico-finanziaria dell’azienda.

Il costo sostenuto per la frequenza di tali corsi, quando sia carico del giovane agricoltore neoinsediato, potrà essere rendicontato dal beneficiario nell’ambito del premio all’insediamento previa presentazione dei relativi titoli di spesa e di un attestato di frequenza.

3.1.2. Spese ammissibili

A) Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori

Possono essere giustificate nell'ambito del premio per l'insediamento le seguenti spese che possono essere state sostenute dal giovane imprenditore anche prima della presentazione della domanda e, comunque, a partire dal 1 aprile 2013:

- spese per l'insediamento: spese notarili, consulenze (fino al 5% del tetto massimo del premio; sono comprese le consulenze di tipo economico e finanziario), acquisto titoli di produzione, acquisto di terreni, corsi di formazione ed altre spese non rendicontate sulle specifiche misure eventualmente attivate nel pacchetto;
- spese relative al costo della fideiussione per l'erogazione anticipata del premio di cui al paragrafo 6.3;
- spese per investimenti collegati all'insediamento e non rendicontati nella misura 121; in tal caso non sarà possibile frazionare e/o rendicontare parzialmente nelle due misure un medesimo investimento. Fatte salve le cause di forza maggiore indicate negli "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento se non per il raggiungimento delle dimensioni economiche aziendali minime di cui al paragrafo 2.2.2 lettera b).

Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale, effettuati anche a valere sulla presente misura, non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i..

Tutte le spese ammissibili sostenute devono essere rendicontate mediante fatture od altri titoli di spesa aventi forza probatoria equivalente.

Nel caso in cui l'imprenditore si sia insediato in un quadro societario, le spese devono essere sostenute dalla medesima società.

Sono escluse le spese di esercizio per la normale attività (acquisto concimi, sementi, carburanti, ecc.), nonché le spese per l'acquisto di macchine, impianti e attrezzature usati.

Non sono inoltre ammissibili spese per investimenti in violazione di norme regionali, nazionali e comunitarie.

B) Altre misure attivabili nel pacchetto

Si tratta delle misure individuate nel paragrafo 3.1.1 del presente bando.

Riguardo a requisiti, caratteristiche, intensità di aiuto, vincoli e limitazioni si fa riferimento a quanto previsto negli specifici bandi di misura.

3.2 Limiti e condizioni

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa o il successivo raggiungimento della dimensione economica aziendale minima prevista, non devono derivare dalla suddivisione, successiva al 1.1.2007, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al 2° grado. Da tale vincolo sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione "mortis causa".

Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge.

Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale ovvero sia socio di una società agricola che confluisca nella costituenda società o che conferisca, alla costituenda società, la totalità o parte dei terreni; è inoltre esclusa dagli aiuti l'ipotesi in cui in una società preesistente, di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge.

Non è, altresì, consentito l'aiuto a favore di giovani neoinsediati nell'ambito di società in cui vi sia almeno un socio che abbia beneficiato nel presente periodo di programmazione (2007-2013) o nella passata programmazione (Misura 2, PSR 2000-2006) del premio di insediamento.

Nel caso di insediamento in una società la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella di impegno alla conduzione aziendale.

Gli investimenti realizzati a valere sulla presente misura e finalizzati al conseguimento degli obiettivi del Piano, dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 Importo messo a bando

Per l'insediamento di giovani agricoltori (Pacchetto Giovani B), l'importo complessivo messo a bando è pari a 30.000.000,00 €.

Viene prevista la stesura di specifica graduatoria per le zone montane. Per tali zone è stabilita una riserva del 25% dell'importo messo a bando.

Per accedere alle graduatorie per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione dell'Allegato 6 al PSR reperibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/deliberazioni-decisioni>)
- gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in zona montana, e/o
- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona montana. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all'investimento.

Nel caso il budget riservato ad una specifica graduatoria risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nella graduatoria riservata ad altra zona territoriale.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Il premio all'insediamento deve essere richiesto dal giovane agricoltore con la seguente modulazione:

- minimo 10.000,00 €, massimo 30.000,00 €.

L'entità del premio è commisurato alle spese ammissibili (indicate nel paragrafo 3.1.2.) giustificate mediante fatture o titoli di spesa aventi forza probatoria equivalente.

I contributi pubblici per gli interventi effettuati dal giovane agricoltore ai sensi delle misure del Programma di sviluppo rurale attivate nel progetto integrato, sono calcolati sulla base di quanto previsto nella specifica scheda misura sia per ciò che riguarda la spesa massima ammissibile sia per quanto concerne l'intensità massima di contribuzione.

L'approvazione del pacchetto da parte dell'autorità competente determina il finanziamento di tutte le misure attivate, oltre alla misura 112.

4.3 Termini e scadenze per l'esecuzione del "Piano aziendale"

Il programma previsto dal "Piano aziendale" deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito del Pacchetto Giovani saranno stabilite secondo criteri e punteggi che tengono conto anche degli obiettivi qualificanti del Piano aziendale più oltre descritti.

Al fine dell'ammissibilità alla graduatoria le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo di accesso pari a 20 punti relativamente al criterio di priorità 1 "Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti" nell'ambito della misura 121.

Le priorità ed i punteggi eventualmente previsti nell'ambito delle singole misure attivate al di fuori del pacchetto non vengono applicate nel caso siano inserite nel pacchetto.

5.1.2 Criteri per l'attribuzione dei punteggi

1) Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti nell'ambito della misura 121, azione 121_PGB del presente bando.

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
Strategica "Nuove Sfide" - SNS	33
Strategica - S	30
Alta - A	20
Media - M	8
Bassa - B	0

Altri settori. Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere:

Grandi colture: per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginosi minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro);

Lattiero-caseario: per la produzione del latte ovicaprino e bufalino, per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, altro).

Carne: per la produzione di carne nei settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Equino, Cunicolo, Avicolo. E' incluso il settore della produzione delle Uova.

Lattiero-caseario per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, produzioni di nicchia, altro).

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria "1. Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti nell'ambito della misura 121, azione 121_PGB", si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento investimento-settore produttivo (SNS, S, A, M, B).

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, ponderata secondo l'incidenza della spesa ammissibile.

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- investimenti SNS: 40%,
- investimenti S: 25%,
- investimenti A: 35%.

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

$\text{Punteggio} = [0,4(33 \text{ punti}) + 0,25(30 \text{ punti}) + 0,35(20 \text{ punti})] = (13,2 + 7,5 + 7) = 27,7$

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del settore produttivo:

1. il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento strutturale o dotazionale proposto;
2. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell'OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro combinazione.

Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali.

Ai soli fini dell'attribuzione della priorità di investimento cui al punto 5.1 sono assimilabili agli interventi di ristrutturazione/miglioramento degli edifici gli ampliamenti realizzati in aderenza alla sagoma di un edificio esistente, nel limite massimo del 20% del volume del fabbricato in aderenza al quale viene effettuato l'ampliamento.

Fatto salvo quanto previsto negli "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimento rispetto a quelli

presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria.

Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse fra quelle finanziabili, si provvederà all'esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate.

2) Elementi qualificanti le azioni di formazione (Misura 111 azione 3)

Obiettivi		Argomenti	Punti
A	Qualificazione delle produzioni	Introduzione di sistemi di qualità comunitari (comma 2, art. 24 ter, Reg. 1783/2003)	2
B	Innovazione aspetti commerciali	Vendita diretta in azienda e iniziative di e-commerce	1
C	Miglioramento benessere animale	Ristrutturazione con adozione di sistemi di allevamento migliorativi	2
D	Miglioramento aspetti ambientali dell'attività	Azioni volte al risparmio idrico e/o energetico; produzione di energia	2
E	Miglioramento della combinazione dei fattori produttivi	Analisi economica e finanziaria delle attività aziendali e introduzione di nuovi strumenti di valutazione della competitività dell'impresa	3
F	Miglioramento della sicurezza	Adozione di una metodologia per l'analisi dei rischi e per la loro prevenzione	3

3) Titolo di studio del giovane imprenditore

Descrizione	Punti
Laurea nel settore agrario, forestale, veterinario ed equipollenti	7
Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario	4
Lauree diverse	2
Altri diplomi di scuola media superiore	1

4) Esperienza professionale come coadiuvante

Descrizione	Punti
Esercizio di attività agricola come coadiuvante, regolarmente iscritto all'INPS, fino a sei anni precedenti la presentazione della domanda	0,5 punti per anno

5. Dislocazione geografica

Descrizione	Punti
Aziende situate in "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" (Aree D) come individuate nell'Allegato 1 al Programma di Sviluppo Rurale.	8

Per poter rientrare in questa fattispecie le aziende devono avere almeno il 51% della SAT in Area D, gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in Area D, e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Area D. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in Area D della coltura interessata all'investimento.

6. Svantaggi altitudinali delle zone montane

Descrizione	Punti
Investimenti effettuati ad altitudine superiore a 1200 m slm	6
Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 600 m slm e 1199 m slm	2

Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 400 m slm e 599 m slm
--

1

Per gli investimenti strutturali o miglioramenti fondiari si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

Nel caso di investimenti che si collochino in più classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (percentuale maggiore della lunghezza o della superficie).

7. Svantaggi orografici delle zone montane

Descrizione	Punti
Acclività media del comune* in cui ricade l'intervento superiore al 46%	3
Acclività media del comune* in cui ricade l'intervento compresa tra 26% e 46%	2

* vedi Allegato tecnico 7.2 al bando della misura 121

Per gli investimenti strutturali o diffusi si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

All'interno delle categorie di punteggio 1), 2) e 3), 6) e 7) è attribuibile un solo punteggio.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione, solo ed esclusivamente, per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più anziani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Il Piano aziendale

Il piano aziendale rappresenta il progetto di sviluppo dell'impresa e deve assicurare la coerenza logica degli interventi programmati al fine della valutazione complessiva dell'operazione di insediamento e la conseguente corresponsione dell'aiuto pubblico.

Il programma previsto dal piano deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Il piano contiene i seguenti elementi:

- Sintesi del progetto proposto
- Descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda e a seguito degli investimenti
- Il piano economico-finanziario
- Relazione conclusiva sul progetto

6.2 Presentazione dell'istanza e del Piano aziendale. Fase istruttoria

Il richiedente deve presentare, entro i termini stabiliti dal presente bando, la domanda di aiuto relativa alla misura 112, corredata da:

1. documentazione comprovante il punteggio richiesto, con allegata la copia fotostatica del titolo di studio;
2. Piano Aziendale;
3. atti progettuali, nel caso tra gli investimenti ricompresi nel premio vi sia la realizzazione di opere strutturali e il beneficiario richieda l'approvazione del piano ai fini del rilascio dell'autorizzazione urbanistica come previsto ai sensi della L.R. 11/2004, articolo 44, comma 3 bis.
4. domande di aiuto, complete delle dichiarazioni previste, relative alle misure che i beneficiari intendono attivare nell'ambito del pacchetto integrato con allegata la documentazione prevista dalla relativa misura.

Per la misura 121 PGB la domanda di aiuto dovrà essere corredata da:

1. atti progettuali completi di relazione tecnica e, secondo le modalità indicate nel documento di “Indirizzi procedurali” di cui all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., integrati da:
 - computo metrico estimativo analitico;
 - preventivi analitici nel caso di acquisizione di beni materiali. A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
2. permesso di costruire;
3. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) ove previste, riportanti la data di presentazione in Comune;
4. relazione di valutazione incidenza del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesti il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
5. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell’art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
6. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, altri impianti);
7. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria, e/o di irrigazione;
8. concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo (ove necessaria). Esclusivamente nei casi contemplati dalla DGR n. 596/2010, opportunamente certificati dalla struttura regionale competente per territorio (Sezione Difesa Idrogeologica ex Genio Civile), la concessione può essere sostituita dall’autorizzazione all’esercizio di derivazione d’acqua, in attesa del provvedimento finale di concessione;
9. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l’investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio di almeno il 25 % della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento per gli interventi diretti alla riconversione o all’ammodernamento degli impianti irrigui;
10. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell’elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali);
11. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l’investimento oggetto di domanda determinerà un miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati; tale perizia deve indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento;
12. documentazione che comprovi le caratteristiche dell’impianto utilizzato e/o impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione per gli interventi diretti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve finalizzate alla produzione di biomassa per usi energetici.
13. copia del diploma di scuola dell’obbligo (qualora non in possesso di altro titolo di studio superiore già esibito per la richiesta del punteggio di cui al criterio 3: “Titolo di studio del giovane imprenditore”).

I documenti indicati per la:

- misura 112 ai numeri 1., 2., 4;

- misura 121 PGB ai numeri 1., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.

sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Per la misura 121 PGB :

- a) la documentazione indicata ai punti 2 e 4., se non presente in allegato alla domanda, può essere presentata all’ufficio di AVEPA, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione. Pertanto, all’atto della presentazione della domanda il giovane dovrà allegare il progetto grafico delle opere da effettuare firmato da un professionista abilitato con allegata la dichiarazione del professionista che l’intervento è conforme alle norme urbanistiche vigenti. In ogni caso, copia della

richiesta del permesso di costruire presentata in comune dovrà essere trasmessa all'ufficio di AVEPA entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di concessione. Nel caso di mancata presentazione di tale documentazione nei termini sopra previsti, l'ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori due mesi dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.

- b) la documentazione indicata al punto 3., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro il medesimo termine di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune e, nei casi previsti, alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) dovrà essere presentata entro i termini indicati pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 1659/08 e s.m.i..

Per gli aderenti alle misure 111 azione 3 e 114 oltre al modello di domanda specifico predisposto da Avepa, dovrà essere allegata tutta la documentazione specifica indicata nei rispettivi bandi di misura.

AVEPA, entro il 30 settembre 2014, adotterà il decreto di finanziamento delle operazioni.

6.3 Erogazione delle provvidenze. Fideiussioni

L'erogazione delle provvidenze pubbliche sulle varie misure del pacchetto è subordinata all'attuazione complessiva del piano aziendale.

Il premio all'insediamento viene erogato in unica soluzione, come anticipazione su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'importo anticipato da presentarsi entro e non oltre 120 giorni dall'adozione del decreto di finanziamento delle domande.

A conclusione delle attività dovranno essere presentati i titoli di spesa giustificativi. Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire solamente dopo la conclusione di tutti gli interventi previsti nella misura 112 collegati al premio d'insediamento.

In alternativa, se ne ricorrono i presupposti, il premio potrà essere erogato direttamente sulla base dei giustificativi di spesa da presentarsi entro 120 giorni dalla data di adozione del decreto di finanziamento delle domande.

Qualora il beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di anticipo o di saldo corredata di completa e regolare documentazione, l'ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori due mesi dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.

I contributi previsti dalle misure di investimento attivate nel progetto integrato vengono erogati:

- prima dell'effettuazione delle spese, su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'importo anticipato e nei limiti indicati nell'Allegato A "Indirizzi procedurali" alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i..
- mediante acconti successivi, previa presentazione di stati di avanzamento dei lavori corredata dei relativi titoli di spesa ammissibili.
- alla conclusione dei lavori, nei termini prescritti dalla specifica misura, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili.

I contributi previsti dalle altre misure attivate nel progetto integrato vengono erogati alla conclusione delle operazioni riferite a ciascuna misura attivata, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili.

Il saldo delle singole misure potrà essere richiesto ed erogato anche prima della conclusione complessiva del piano di sviluppo.

Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.:

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura;
6. allegati a consuntivo previsti dal Piano aziendale.

6.4 Monitoraggio e verifica del Piano aziendale e delle condizioni di Insediamento. Riduzioni e decadenza.

6.4.1 Monitoraggio del Piano aziendale

Nel corso dell'attuazione del progetto integrato d'impresa AVEPA effettua monitoraggi in itinere sullo sviluppo del piano aziendale.

Tali controlli saranno effettuati in corrispondenza di almeno uno dei "punti di verifica" individuati dal piano. Con "punto di verifica" si intende una data, all'interno del programma, nella quale sia possibile verificare l'andamento del progetto.

In corrispondenza dei punti di verifica individuati verrà monitorato lo sviluppo del piano attraverso l'analisi degli oggetti verificabili elencati nel piano stesso (es. fatture, risultati di collaudo, ecc.)

Alla conclusione del piano, entro 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, dovranno risultare realizzati tutti gli investimenti e le spese previste per le varie misure. Fermo restando il limite di spesa approvato, possono essere ammesse variazioni alle spese autorizzate purché ritenute coerenti con gli obiettivi del Piano aziendale. La variazione dovrà essere comunicata alla struttura periferica di AVEPA competente per la necessaria valutazione della coerenza con il Piano aziendale approvato.

6.4.2 Verifica delle condizioni di insediamento

Entro 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, il beneficiario dell'aiuto deve presentare la documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2.2 lettere a) , b) del presente bando.

La presentazione dei documenti attestanti il raggiungimento del requisito di cui al paragrafo 2.2.2 lettera a), qualora ne ricorrano i presupposti, può essere effettuata entro i dodici mesi successivi al termine del periodo sopra indicato (pertanto entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno).

Entro i tre anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, inoltre, qualora il beneficiario non sia in possesso di un titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario di cui al primo trattino della lettera c) del paragrafo 2.2.1, dovrà essere acquisito, a dimostrazione della capacità professionale, l'attestato di frequenza di un corso di formazione di almeno 150 ore riconosciuto dalla Regione.

Entro 60 giorni dal ricevimento, AVEPA verifica la congruità della documentazione e qualora anche un solo requisito non sia soddisfatto, avvia la procedura di revoca dell'aiuto.

6.4.3 Riduzioni e decadenze

In ordine alla spesa ammissibile accertata in sede di collaudo si applicano le eventuali riduzioni previste dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 65/2011. Con riferimento alla spesa ammissibile dichiarata in sede di rendicontazione finale:

- a) per la misura 112 la spesa ammissibile sostenuta deve essere almeno pari al 70% di quella autorizzata in sede di approvazione pena la decadenza totale del Piano.
- b) per le altre misure del PSR previste dal Piano, si applicano le disposizioni riportate nel capitolo "Riduzioni" del documento di "Indirizzi procedurali" allegato A alla DGR n. 1499/2011

In relazione alla realizzazione del Pacchetto Giovani :

- per i piani che prevedono 3 misure, entro 36 mesi dalla data di comunicazione della decisione di concedere il sostegno, queste devono essere tutte concluse assicurando la funzionalità del progetto e

nel rispetto delle condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b), a pena dell'applicazione delle penalità previste dalla DGR n. 1659/2008 e s.m.i.;

- per i piani che prevedono 4 misure, entro 36 mesi dalla data di comunicazione della decisione di concedere il sostegno, può essere accettata la non realizzazione al massimo di una misura non obbligatoria, a patto che sussista la funzionalità del progetto e che siano rispettate le condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b) per le misure realizzate, a pena dell'applicazione delle penalità previste dalla DGR n. 1659/2008 e s.m.i..
- i corsi obbligatori di 25 ore, previsti dalla misura 112, se non conclusi entro i 36 mesi dalla data di comunicazione della decisione di concedere il sostegno, determinano l'applicazione delle riduzioni previste dalla DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

6.4.4 Verifica del rispetto del piano

Successivamente alla richiesta di pagamento del saldo relativo all'ultima misura attuata, AVEPA, nei termini e con le modalità previste nel proprio manuale delle procedure, procede alla verifica del rispetto del piano aziendale. In caso di difformità accertate, fatte salve le cause di forza maggiore, AVEPA provvede ad avviare le procedure per il recupero delle provvidenze pubbliche accordate.

Allegata alla richiesta di saldo, il beneficiario dovrà compilare e presentare la scheda di "Riepilogo della situazione economica aziendale" redatta sulla base degli ultimi dati fiscali disponibili.